



**TRIBUNALE DI TERAMO**  
**UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**  
**UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI**  
**UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI**  
**UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE**  
**SEZIONE CIVILE**

**I GIUDICI**

Visto il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” che al suo art. 83, commi 1 e 2, sancisce:

“1. *Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.*

2. *Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.”;*

considerato che le vigenti misure adottate dal Governo su tutto il territorio nazionale hanno lo scopo di limitare ai casi di estrema necessità ed urgenza tutti gli spostamenti dalle abitazioni private degli individui al fine di limitare al massimo il rischio di contagio da COVID-19;

ritenuto pertanto di dover prorogare le disposizioni adottate con propria precedente circolare del 08/03/2020 in relazione alle vendite forzate esecutive e concorsuali;

**DISPONGO**

ciascuno in riferimento ai procedimenti rispettivamente assegnati, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse:

- 1) Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 23 marzo ed il 15 aprile 2020, con onere per il professionista delegato, per i curatori, per i commissari giudiziari e liquidatori e per i liquidatori, per quanto di rispettiva competenza, della sollecita



pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione “*vendita revocata dal Giudice*”;

- 2) I gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche (ove tale modalità di vendita sia stata disposta) tramite il proprio sito;
- 3) Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati/curatori e gli altri ausiliari suddetti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, l'ausiliario è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- 4) In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino al 15/04/2020;
- 5) In relazione alle procedure nelle quali risultino emesse le ordinanze di delega ex art. 569 c.p.c. o i decreti di autorizzazione della vendita ma ancora non depositati i relativi avvisi di vendita, il deposito degli avvisi è sospeso sino al 15/04/2020;
- 6) Sono sospesi gli accessi degli ausiliari presso gli immobili oggetto delle suddette procedure per qualunque ragione sino a nuovo ordine e salvo particolari ragioni, su autorizzazione del Giudice;
- 7) Sono sospese le attività di visita degli immobili posti in vendita sino a nuovo ordine del Giudice;
- 8) E' sospesa, sino a nuovo ordine e salvo casi di eccezionale urgenza, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. ivi compresi quelli relativi agli immobili aggiudicati, potendo le relative operazioni richiedere in astratto l'ausilio della Forza pubblica e del personale sanitario attualmente impegnati a fronteggiare l'emergenza



sanitaria COVID-19; nei casi di eccezionale urgenza, in ogni caso, la liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;

- 9) Sono sospesi fino al 15 aprile 2020 le operazioni di ricognizione ed asporto dei beni pignorati da parte dell'IVG;
- 10) Dovrà farsi applicazione della sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile 2020 anche con riferimento allo svolgimento delle attività che, nell'ambito delle vendite forzate, possono essere svolte dall'IVG e che risultano ad esso demandate, dalle parti e dagli eventuali offerenti ed aggiudicatari.

Nello svolgimento delle attività demandate a tutti gli ausiliari delle procedure esecutive, fallimentari, concorsuali, ex l. n. 3/2012 e di divisione endoesecutiva, gli ausiliari avranno sempre cura di adottare misure che consentano il rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitari imposte a tutela della salute pubblica.

La riprogrammazione degli esperimenti di vendita avverrà in modo scaglionato una volta attenuata l'emergenza sanitaria COVID-19 in atto, dando precedenza temporale alle procedure i cui esperimenti di vendita sono stati revocati a causa della medesima emergenza.

Si inserisca il presente provvedimento, a cura delle Cancellerie competenti, nei fascicoli delle procedure esecutive, fallimentari, di volontaria giurisdizione e di contenzioso civile in titolarità degli scriventi Magistrati e nelle procedure di esecuzione mobiliare in titolarità dei GOP delegati.

Si comunichi il presente decreto a tutti gli ausiliari delle procedure predette (ai professionisti delegati, custodi giudiziari, esperti stimatori, curatori, commissari giudiziari, commissari liquidatori, liquidatori nominati nelle procedure ex l. n. 3/2012, IVG di Teramo) e al Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza.

Teramo, 18 marzo 2020

I GIUDICI

Dott. Giovanni Cirillo

Dott. Ninetta D'Ignazio

